

**STATUTO
BIODISTRETTO DEL CHIANTI**

**Articolo 1
COSTITUZIONE**

Si costituisce l'Associazione non riconosciuta denominata "Biodistretto del Chianti" con sede in Castellina in Chianti (SI) via Chiantigiana n.1 presso lo studio C.e.d.a. L'Associazione non è a scopo di lucro, è a-politica e a-partitica. La durata dell'associazione è prevista fino al 31 dicembre 2050.

**Articolo 1 bis
TERRITORIO**

I confini territoriali del Biodistretto del Chianti, di seguito territorio, corrispondono alla zona di produzione del vino DOCG Chianti Classico così come delimitata dal decreto ministeriale 31 luglio 1932, n. 6126, determinandone in tal modo identità e centralità storico-geografica. Al Biodistretto del Chianti, quale soggetto unitario dal punto di vista produttivo e istituzionale, possono altresì aderire tutti i soggetti meglio specificati all'art.4 dello Statuto del Biodistretto, con sede operativa situata all'interno dei confini amministrativi dei comuni di Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano in Val di Pesa e Castelnuovo Berardenga. Le azioni di parte pubblica sono rivolte agli interi territori comunali sopracitati.

**Articolo 2
FINALITA'**

L'associazione ha lo scopo di:

- Favorire lo sviluppo delle produzioni biologiche del territorio e delle relative filiere collegate, promuovendo per le produzioni del biodistretto, lo sviluppo della filiera corta biologica;
- favorire la coesione, la partecipazione degli attori della filiera biologica e delle istituzioni locali per promuovere il biologico all'interno e all'esterno del distretto;
- valorizzare e sostenere la produzione, il confezionamento, la commercializzazione, distribuzione e promozione delle produzioni biologiche;
- tutelare e preservare le tradizioni culturali locali, l'agro-biodiversità e l'ambiente naturale;
- agevolare e semplificare l'applicazione delle norme per la certificazione biologica previsti dai regolamenti comunitari e l'applicazione dei regolamenti per la trasformazione e il confezionamento delle produzioni agricole locali;
- promuovere ed organizzare attività di ricerca, divulgazione, formazione, dimostrazione ed informazione riguardanti l'agricoltura biologica e la gestione sostenibile del territorio;
- favorire lo sviluppo di una proposta turistica legata alla naturalità del territorio e alla genuinità delle produzioni agricole locali.

**Articolo 3
ATTIVITA'**

A titolo maggiormente esplicativo l'Associazione può:

- a) sostenere ed incentivare la produzione biologica locale, anche diversificando le produzioni, attraverso misure di assistenza tecnica, di sostegno formativo, e di semplificazione amministrativa;
- b) proporre, partecipare, attivare nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale Regionale, misure per lo sviluppo collettivo dell'agricoltura biologica, con la concorrenza di diverse misure di sostegno e di sviluppo;
- c) organizzare tutte le iniziative utili a promuovere il proprio scopo sociale: riunioni,

seminari, mostre, fiere, mercati;

d) promuovere e realizzare per i soci e per aziende potenzialmente interessate al biologico, programmi di formazione, di informazione e di assistenza tecnica per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici;

e) organizzare e coordinare iniziative atte a favorire la commercializzazione, prevalentemente attraverso i canali della filiera corta, delle produzioni biologiche locali, e per acquistare anche collettivamente mezzi tecnici e fattori della produzione agricola;

f) istituire e promuovere tra i cittadini e, tra i giovani nelle scuole, programmi di informazione ed educazione alimentare e di produzione biologica;

g) istituire marchi d'area, di qualità, per tutelare le produzioni biologiche locali e curarne la gestione secondo apposito regolamento in forma autonoma o delegata;

h) promuovere coordinare e favorire studi e programmi di ricerca basati sul metodo biologico, corsi di formazione, la multifunzionalità aziendale e in genere le attività eco-compatibili e sostenibili, istituendo a questo proposito un COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, composto da tecnici e produttori con comprovata esperienza in questi ambiti;

i) promuovere e coordinare iniziative sociali, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica, della gestione territoriale sostenibile, del green public procurement, dell'eco-turismo, e la tutela dei propri associati;

j) svolgere qualsiasi attività affine, complementare e connessa alle altre sopra elencate o comunque attinente agli scopi sociali;

k) partecipare agli organismi ed enti locali, nazionali ed internazionali aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e la salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 4

SOCI

Possono essere soci dell'Associazione, gli operatori biologici singoli o associati iscritti nell'elenco regionale con l'intera superficie aziendale, i tecnici singoli o associati che operano esclusivamente nel biologico, i negozi e i distributori di prodotti biologici, le associazioni di categoria e di rappresentanza del settore produttivo biologico con sede operativa nel territorio del Biodistretto come sopra definito, nonché nel territorio dei comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa e Castelnuovo Berardenga non ricompresi nel territorio di cui all'art.1 bis.

La richiesta di adesione deve essere presentata in forma scritta, corredata con i documenti e le informazioni richiesti dal Consiglio Direttivo, al Consiglio stesso che delibera insindacabilmente sull'accettazione della domanda entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, previo versamento della quota associativa di ammissione e della quota annuale come deliberate dall'assemblea.

Il marchio e il logo "BioDistretto del Chianti" sono di proprietà esclusiva dell'Associazione e possono essere utilizzati dagli associati solo su autorizzazione espressa dal Consiglio Direttivo della stessa fino a revoca.

Articolo 5

RAPPORTO ASSOCIATIVO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Il socio può recedere dall'Associazione dando disdetta per iscritto con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di pagare la quota associativa per l'intero anno di competenza.

L'associato può essere escluso dall'Associazione allorchè abbia tenuto comportamenti o assunto deliberazioni contrarie agli interessi dell'associazione, in particolare qualora abbia svolto attività concorrenti o pregiudizievoli agli interessi sociali; abbia o-

messo di dare puntuale attuazione alle delibere degli organi della stessa. La morosità del pagamento delle quote annuali è causa di esclusione qualora il socio non abbia provveduto a versare quanto richiesto dopo la diffida scritta del presidente all'associato moroso.

Articolo 6

SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori, i produttori, le imprese i cittadini consumatori singoli o associati, le associazioni ambientaliste, dei consumatori, gli Enti pubblici, gli organismi di controllo e certificazione, i Consorzi di Tutela, che condividono i principi ispiratori del Biodistretto. Il socio sostenitore può risiedere od avere la sede sociale anche al di fuori del territorio del distretto.

Il socio sostenitore aderisce all'associazione mediante il versamento di una quota annuale, può contribuire allo svolgimento delle attività del biodistretto, alle riunioni e all'assemblea dei soci, ma senza diritto di voto.

Articolo 7

ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- . L'assemblea dei soci.
- . Il Presidente.
- . I Vice-Presidenti.
- . Il Segretario.
- . Il Consiglio Direttivo.
- . Il Collegio Sindacale.

Articolo 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo di direzione dell'associazione, viene convocata una volta all'anno e delibera con le maggioranze di cui al successivo articolo 9.

E' ammesso il voto per rappresentanza da conferirsi per iscritto ad altro socio ordinario, ogni socio può ricevere max due deleghe per associato.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può esprimere fino a tre preferenze.

Spetta all'Assemblea:

- . approvare i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- . eleggere il Consiglio Direttivo;
- . nominare i Revisori dei Conti laddove ritenuto opportuno per le dimensioni dell'attività del Biodistretto;
- . approvare gli eventuali regolamenti interni;
- . deliberare le eventuali modifiche dello statuto che devono essere approvate con il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) dei soci ordinari che abbiano la loro sede operativa all'interno del territorio di cui all'art.1 bis;
- . deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori, fissandone numero, poteri e compensi;
- . deliberare sulle quote associative di ammissione e sulle quote associative annuali.

Articolo 9

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative.

Essa viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio sociale relativo all'anno solare precedente.

Le convocazioni per l'assemblea devono essere inviate per lettera, fax o e-mail, a tutti coloro che hanno diritto di intervenire, almeno 20 (venti) giorni prima della data del-

la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo (scelto anche fuori della sede sociale), del giorno e dell'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo alla prima.

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati che siano in regola col pagamento della quota associativa annuale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati che siano in regola col pagamento della quota associativa annuale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le modifiche dello statuto devono comunque essere approvate con il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) dei soci ordinari che abbiano la loro sede operativa all'interno del territorio di cui all'art.1 bis.

Articolo 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri, compreso il Presidente e i due Vice-Presidenti, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti tra i soci ordinari e devono garantire la presenza in maggioranza pari ai 2/3 (due terzi) dei produttori biologici certificati con sede operativa all'interno del territorio di cui all'art.1 bis.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un totale di due mandati.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, venga a cessare dalla carica, per qualunque motivo, uno o più Consiglieri, fino a un massimo della metà, il Consiglio Direttivo coopta in sua sostituzione una persona da scegliere secondo le regole e nella categoria alla quale apparteneva il decaduto. I nuovi eletti restano in carica finchè resta in carica l'intero Consiglio che li ha cooptati.

Se viene a cessare più della metà dei Consiglieri in carica, il Presidente, il/i Vice-Presidente/i o in mancanza il Consigliere più anziano d'età, convoca l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta il compito di predisporre il Programma del Distretto e tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione escluso solo quanto dal presente Statuto e dalla legge è demandato espressamente e tassativamente ad altro organo.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto spedito al domicilio di ciascun consigliere, o a mezzo fax o e-mail, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo motivi di urgenza, nel qual caso il Presidente può convocare, con i suddetti mezzi, le riunioni con tre giorni di preavviso.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Coordinamento sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Vice Presidenti o in caso di loro assenza o impedimento dal membro più anziano di età.

In tutte le riunioni il Presidente, per la redazione del verbale, è assistito dal Segretario.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza dai presenti; in caso di parità di voti, prevale il

voto di chi presiede.

Il Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può istituire Comitati Tecnici e Consultivi, nominare un Direttore e assumere del personale.

Articolo 11 PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'associazione.

In caso di sua assenza o di impedimento esse spettano ai Vice Presidenti e in mancanza al Consigliere più anziano di età.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni o fino a che dura in carica il Consiglio del quale fa parte, ed è rieleggibile per massimo due mandati.

Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea, predisponendone l'ordine del giorno; convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo si può delegare la firma ai Vice-Presidenti per singoli atti o serie di atti.

Articolo 11 BIS SEGRETARIO

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Articolo 12 COMPITI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato è tenuto a versare all'atto dell'iscrizione la quota di ammissione e annualmente la quota associativa.

Il mancato pagamento della quota associativa, salva la possibilità di esclusione di cui al precedente art.5, impedisce comunque l'esercizio dei diritti sociali, in particolare partecipare alle assemblee dell'associazione.

Articolo 13 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- . dalle quote associative di ammissione degli associati;
- . dai proventi delle attività statutarie svolte anche per conto di Enti pubblici e privati;
- . da eventuali erogazioni liberali, donazioni e contributi da chiunque erogati, compresi enti pubblici e privati nazionali, comunitari o internazionali;
- . da qualsiasi altra entrata o cespite anche proveniente da eventuali attività commerciali svolte dall'Associazione nell'ambito degli scopi sociali e del presente statuto;
- . dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- . da eventuali contributi pubblici e privati;
- . dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- . dalle riserve e dai fondi.

E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Durante la vita dell'Associazione il patrimonio sociale e gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti, neppure indirettamente, tra i soci.

I soci, nei cui confronti per qualunque motivo cessa il rapporto sociale, e i loro aventi causa non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non hanno diritto al-

la restituzione delle quota associativa dell'anno in corso, fermo il loro dovere di versare quest'ultima per intero anche se il rapporto inizia o si scioglie nel corso dell'anno solare di riferimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque motivo, il patrimonio netto residuo verrà devoluto a uno o più enti e/o organizzazioni no profit, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

REVISORE UNICO

L'associazione può nominare un revisore unico che vigila sul rispetto delle norme statutarie, redige una relazione sul bilancio consuntivo, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale senza diritto di voto, segue accertamenti sulla regolare tenuta della contabilità.

Il Revisore è eletto dall'Assemblea generale anche tra non soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 15

CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Siena il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina e deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

Articolo 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni non riconosciute.

FIRMATO: ELENA GALLO - MONICA REGOLI - Roberto STUCCHI PRINETTI - MONICA RASPI - LUCA ORSINI - GIOVANNI MANETTI - MONICA COLETTA - AMELIA PEREGO - SUSANNA SODERI - ROBERTO BIANCHI - GABRIELE BUONDONNO - MARCO SCANU - ELLIS TOPINI - PIERO LANZA - BENEDETTA LANZA - STRATO CANGIANO NOTAIO SIGILLO.